

Mancato godimento/pagamento dei permessi per riduzione orario di lavoro

Il Ministero del Lavoro, con risposta all'interpello n. 16 dell'8 marzo 2011, ha fornito precisazioni in merito al mancato godimento o pagamento, entro la scadenza fissata dai Ccnl, dei permessi per riduzione d'orario (Rol/Par) e per ex festività. Il Ministero chiarisce che **un eventuale slittamento nel pagamento dei suddetti permessi oltre il termine stabilito dal Ccnl, per effetto di un accordo individuale o aziendale, non ha conseguenze sanzionatorie.**

A partire dalle assunzioni dell'anno 2013 la previsione di slittamento del pagamento alla cessazione del rapporto è già stata inserita nelle lettere di assunzione predisposte da parte del ns. studio.

Diversamente, in caso di **mancato godimento** o di **mancato pagamento** dell'indennità sostitutiva **alle scadenze fissate dai Ccnl**, deve essere effettuato il versamento dei contributi Inps con modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui si colloca il termine di godimento dei permessi.

Vi consigliamo pertanto, per i dipendenti assunti prima del 2013 e per i quali non è stato stipulato un accordo individuale, in presenza di permessi residui (rilevabili da quanto esposto nell'apposita sezione del cedolino paga dei dipendenti), di provvedere al pagamento o alla fruizione degli stessi per regolarizzarsi anche ai fini contributivi.

Esempio

RATEI	Residuo AP	Maturato	Goduto	Saldo	
Ferie	7,83333	129,75000	160,00000	23,16667-Ore	
R.O.L.	38,33333	42,00000	49,50000	30,83333 Ore	
ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE:					Bi

Alleghiamo alla presente tabella riassuntiva, suddivisa per CCNL, delle scadenze per il godimento o pagamento dei rol/ex festività.

Bergamo, Marzo 2023

Barbieri, Parrucchieri ed Acconciatura Artigiani	31 gennaio anno successivo
Alimentari e Panificazione Artigiani	31 gennaio anno successivo
Assicurazioni	Non previsti
Autorimesse e Autonoleggio	Non prevista liquidazione
Autotrasporto e spedizione merci per lavoratori in turni continuativi	30 aprile anno successivo
Autotrasporto e spedizione merci per personale non viaggiante	30 aprile anno successivo
Autotrasporto e spedizione merci per personale viaggiante	Non prevista liquidazione
Chimica - Gomma - Plastica - Vetro Artigiani	31 gennaio anno successivo
Commercio	30 giugno anno successivo
Cooperative sociali solo per lavoratori notturni	entro 6 mesi dalla data di maturazione
Dirigenti Commercio	Non previsti
Dirigenti Industria	Non previsti
Edili Artigiano solo x impiegati	30 giugno anno successivo
Edili Industria solo x impiegati	30 giugno anno successivo
Grafici Industria	Non prevista liquidazione
Imprese Pulizia Industria	Per i Rol non prevista liquidazione - ExFs da fruire entro l'anno
Imprese di Pulizia artigiani	Non previsti rol - si ex fs liquidazione 31 gennaio anno successivo
Istituzione Socio-assistenziale (AGIDAE)	Non prevista liquidazione
Lapidei industria	31 dicembre anno successivo oppure potranno essere fruiti entro e non oltre il 30/06 di due anni successivi
Laterizi e manufatti in cemento (INDUSTRIA)	31 dicembre anno successivo oppure potranno essere fruiti entro e non oltre il 30/06 di due anni successivi
Legno Arredamento Artigiani	31 gennaio anno successivo
Metalmeccanici Artigiani	30 aprile anno successivo
Metalmeccanici industria	31 dicembre 2 anni successivi
Metalmeccanici Piccola Industria (Confapi)	31 dicembre 2 anni successivi
Nettezza Urbana (Aziende Private)	31 dicembre anno in corso
Palestre e Impianti Sportivi	31 dicembre anno in corso oppure potranno essere fruiti entro e non oltre il 30/06 dell'anno successivo
Portieri e custodi (proprietari di fabbricati)	31 dicembre anno in corso però è ammesso il cumulo dei permessi non fruiti con quelli dell'anno successivo
Studi Professionali (Consilp)	31 dicembre anno in corso oppure potranno essere fruiti entro e non oltre il 31/07 dell'anno successivo
Tessile - Abbigliamento - Calzaturiero Industria	Non prevista liquidazione
Pubblici Esercizi, Ristorazione e Turismo	31 dicembre anno in corso oppure potranno essere fruiti entro e non oltre il 30/06 dell'anno successivo
Vigilanza privata e servizi fiduciari	31 gennaio anno successivo